

Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (OIFSN)

del 12 novembre 2008 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 24 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 2007¹
sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare,

ordina:

Sezione 1: Sede

Art. 1

L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) ha sede a Brugg (AG).

Sezione 2: Garanzia della qualità

Art. 2

¹ L'IFSN esercita un sistema di gestione della qualità che copre tutti i campi di attività. Questo sistema deve essere certificato da un ente indipendente.

² Per eseguire le sue attività in qualità di laboratorio di prova e di ispettorato, l'IFSN deve farsi accreditare conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996² sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

³ Esso fa periodicamente verificare da esperti esterni l'adempimento delle esigenze dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (IAEA)³.

Sezione 3: Consiglio dell'IFSN

Art. 3 Profilo dei requisiti

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce quali requisiti devono soddisfare i membri del Consiglio dell'IFSN.

RU **2008 5747**

¹ RS **732.2**

² RS **946.512**

³ Vedi lo statuto dell'IAEA (RS **0.732.011**).

Art. 4 Indipendenza

¹ Sono incompatibili con l'indipendenza dei membri del Consiglio dell'IFSN l'assunzione, la libera collaborazione o l'accettazione di un mandato o di un subappalto:

- a. negli ambiti d'attività di organizzazioni sottoposte alla vigilanza dell'IFSN;
- b. nei servizi coinvolti nelle procedure di autorizzazione conformemente alla legge federale del 21 marzo 2003⁴ sull'energia nucleare.

² L'accettazione di mandati o subappalti dell'IFSN o dei suoi mandatari è invece compatibile con l'esigenza dell'indipendenza, se questi incarichi non concernono un settore che sottostà alla vigilanza del Consiglio dell'IFSN.

Art. 5 Onorari e prestazioni accessorie

¹ Il Consiglio federale fissa gli onorari e le prestazioni accessorie per i membri del Consiglio dell'IFSN.

² Gli onorari e le prestazioni accessorie sono a carico dell'IFSN.

Art. 6 Sedute

¹ Il Consiglio dell'IFSN si riunisce almeno quattro volte all'anno; nelle sedute delibera sul preventivo, sul rapporto di attività, sul rapporto di gestione e sul conto annuale.

² Possono essere convocate altre sedute:

- a. dal presidente;
- b. su richiesta di almeno due membri del Consiglio dell'IFSN.

³ Le sedute richieste dai membri del Consiglio dell'IFSN devono tenersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

⁴ Il direttore dell'IFSN partecipa alle sedute del Consiglio dell'IFSN con voto consultivo. Può far appello ad altri collaboratori dell'IFSN.

⁵ Il Consiglio dell'IFSN può eccezionalmente decidere di riunirsi senza il concorso del direttore.

Art. 7 Quorum

¹ Il Consiglio dell'IFSN delibera validamente se la maggioranza dei suoi membri è presente.

² Esso delibera a maggioranza semplice; il presidente ha voto preponderante.

Art. 8 Rapporti

¹ Il rapporto di gestione e il rapporto di attività all'attenzione del Consiglio federale comprendono un rendiconto sui risultati e le prestazioni dell'IFSN nell'ambito della sua vigilanza sugli impianti nucleari, il raggiungimento degli obiettivi strategici nonché il rapporto annuale, il bilancio, il conto economico con allegato e il rapporto di esame dell'ufficio di revisione.

² Il Consiglio dell'IFSN delibera, su proposta del presidente, sul rapporto di gestione e sul rapporto di attività e li sottopone al Consiglio federale per approvazione.

³ Il rapporto di attività e il rapporto di gestione sono pubblicati dopo approvazione dal Consiglio federale.

Art. 9 Ricusazione

¹ L'obbligo di ricusazione dei membri del Consiglio dell'IFSN è retto dall'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968⁵ sulla procedura amministrativa.

² La qualità di membro di un'associazione specialistica non comporta l'obbligo di ricusazione.

³ Se la ricusazione è contestata, decide il Consiglio dell'IFSN senza il concorso del membro interessato.

Sezione 4: Ufficio di revisione e organo paritetico**Art. 10** Ufficio di revisione

¹ Le condizioni di nomina, il mandato, la durata del mandato e i rapporti dell'ufficio di revisione sono retti per analogia dalle disposizioni del diritto della società anonima concernenti la revisione ordinaria.

² Il Consiglio dell'IFSN può presentare al Consiglio federale una proposta per revocare l'ufficio di revisione.

³ Le spese legate alla revisione sono a carico dell'IFSN.

Art. 11 Organo paritetico dell'istituto di previdenza

¹ Il Consiglio dell'IFSN disciplina la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico dell'istituto di previdenza dell'IFSN.

² Possono essere eletti membri dell'organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile, le lingue ufficiali e i sessi devono essere rappresentati in modo adeguato.

³ Le indennità versate ai membri dell'organo paritetico sono fissate dalla Commissione della Cassa di PUBBLICA.

⁵ RS 172.021

Sezione 5:**Prestazioni a favore della Confederazione e presentazione dei conti****Art. 12** Prestazioni a favore della Confederazione

¹ L'Ufficio federale dell'energia commissiona all'IFSN le prestazioni da fornire.

² Le tariffe orarie sulle quali si basa l'indennità sono rette dal regolamento sulle tasse dell'IFSN.

Art. 13 Traffico dei pagamenti

¹ L'IFSN sviluppa un proprio traffico dei pagamenti.

² Indica un conto postale o bancario per i trasferimenti tra la Confederazione e l'IFSN e li comunica all'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 14 Presentazione dei conti

¹ Il Consiglio dell'IFSN fissa i principi per l'iscrizione a bilancio e di valutazione. Si applicano come esigenze minime le corrispondenti disposizioni sulle finanze della Confederazione.

² I singoli principi contabili, i cambiamenti e le conseguenze di tali principi nonché il riferimento a norme contabili riconosciute e i valori di riferimento per le valutazioni devono essere specificati nell'allegato del conto annuale. Le tariffe orarie sulle quali si basa la remunerazione sono rette dal regolamento sulle tasse dell'IFSN.

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 15** Istituzione dell'IFSN

¹ L'IFSN acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente ordinanza.

² In tale momento i diritti e i doveri della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari sono trasmessi all'IFSN.

³ Entro il 30 settembre 2009 l'IFSN presenta per approvazione al Consiglio federale il bilancio di apertura al 1° gennaio 2009.

Art. 16 Disposizione esecutiva

Il Consiglio dell'IFSN può emanare disposizioni esecutive di importanza secondaria in merito all'organizzazione, al personale e alla contabilità, in particolare disposizioni esecutive che precisano il regolamento del personale.

Art. 17 Disposizione transitoria

Al più tardi fino al 31 marzo 2010 la sede dell'IFSN è Würenlingen.

Art. 18 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Allegato
(art. 18)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 2001⁶ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Allegato 2 numero 21a

...

2. Ordinanza del 19 dicembre 2001⁷ sui controlli di sicurezza relativi alle persone

Allegato 1 numero 2

...

3. Ordinanza dell'8 settembre 1999⁸ sull'archiviazione

Allegato 2 lett. a

4. Ordinanza del 25 novembre 1998⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Allegato, Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni n. 2

...

⁶ RS 120.2. La modifica qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

⁷ RS 120.4. La modifica qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

⁸ RS 152.11. La modifica qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

⁹ RS 172.010.1. La modifica qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

5. Ordinanza del 6 dicembre 1999¹⁰ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Art. 9 cpv. 3 lett. d

...

Art. 14a

...

6. Ordinanza del 3 luglio 2001¹¹ sul personale federale

Art. 88k cpv. 1

...

7. Ordinanza del 19 dicembre 2003¹² sulla retribuzione dei quadri

Ingresso

...

Art. 1 lett. f e g

...

8. Ordinanza del 10 giugno 1985¹³ sulla ricerca

Art. 10c

...

¹⁰ RS 172.217.1. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

¹¹ RS 172.220.111.3. La modifica qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

¹² RS 172.220.12. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

¹³ RS 420.11. La modifica qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

9. Ordinanza del 19 novembre 2003¹⁴ concernente l'obbligo di prestare servizio militare

Allegato 2 lett. c

...

10. Ordinanza del 5 dicembre 2003¹⁵ sull'allarme

Art. 10 cpv. 2 lett. a

...

Art. 18 cpv. 2

...

11. Ordinanza del 17 ottobre 2007¹⁶ concernente l'organizzazione d'intervento in caso di aumento della radioattività

Art. 5 cpv. 2 lett. b

...

Art. 6 cpv. 1 lett. p, nonché 5 lett. c

...

Art. 7 cpv. 1 lett. b

...

Art. 10

...

Art. 12 cpv. 3

...

Art. 18

...

¹⁴ RS 512.21. La modifica qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

¹⁵ RS 520.12. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

¹⁶ RS 520.17. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

12. Ordinanza del 10 dicembre 2004¹⁷ sull'energia nucleare

Art. 6

...

Art. 10 cpv. 2

...

Art. 11 cpv. 3

...

Art. 12 cpv. 3

...

Art. 21 cpv. 1 frase introduttiva e 2 frase introduttiva, nonché 3

...

Art. 22 cpv. 2

...

Art. 24 cpv. 3

...

Art. 25 cpv. 4

...

Art. 26 cpv. 1 frase introduttiva e 3

...

Art. 27 cpv. 4 e 5

...

Art. 28 cpv. 2

...

¹⁷ RS 732.11. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Art. 29 cpv. 3

...

Art. 30 cpv. 5

...

Art. 33 cpv. 3

...

Art. 34 cpv. 3

...

Art. 35 cpv. 4

...

Art. 37 cpv. 1 e 2

...

Art. 38

...

Art. 39

...

Art. 40 cpv. 5

...

Art. 41 cpv. 4 e 5

...

Art. 48

...

Art. 52 cpv. 3

...

Art. 53 cpv. 2 e 3

...

Art. 54 cpv. 4 e 6

...

Art. 73

...

Art. 75 cpv. 2 e 4

...

⁴ *Abrogato*

Art. 76

...

Art. 77 cpv. 2

...

Allegati 2 n. 1 terzo periodo, 3 n. 2, 5 e 6 frase introduttiva, n. 1 e 2

...

13. Ordinanza del 9 giugno 2006¹⁸ concernente i recipienti e le tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza

Art. 3 cpv. 2

...

Art. 4 cpv. 4

...

Art. 5 cpv. 1

...

¹⁸ RS 732.13. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Allegato 2 n. 1 secondo paragrafo

...

14. Ordinanza del 9 giugno 2006¹⁹ sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari

Art. 2 cpv. 3

...

Art. 3 cpv. 1 lett. e, nonché 3

...

Art. 5 cpv. 1 e 4

...

Art. 6 cpv. 2 lett. e, 4 e 5

...

Art. 7 cpv. 2 lett. d e 4

...

Art. 8 cpv. 2 lett. e, nonché 4 e 5

...

Art. 10 cpv. 4 e 5

...

Art. 11 cpv. 4

...

Art. 12 cpv. 3

...

Art. 13 cpv. 3

...

¹⁹ RS 732.143.1. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Art. 14 cpv. 3

...

Art. 15 cpv. 4 e 5

...

Art. 16 cpv. 4

...

Art. 17 cpv. 4

...

Art. 20 cpv. 3

...

Art. 21 cpv. 1

...

Art. 23 cpv. 5

...

Art. 24 cpv. 4

...

Art. 26 cpv. 2

...

Art. 27

...

Art. 28 cpv. 5

...

Art. 30

...

Art. 33

...

Art. 34 cpv. 2, 9 e 10

...

Art. 35 cpv. 7

...

Art. 37 cpv. 3

...

Art. 38

...

Art. 39 cpv. 1 frase introduttiva

...

15. Ordinanza del 9 giugno 2006²⁰ concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari

Art. 8 cpv. 7

...

Art. 9 cpv. 2

...

Art. 10 cpv. 3

...

Art. 11 cpv. 3

...

Art. 13 cpv. 4

...

²⁰ RS 732.143.2. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Art. 14 cpv. 3

...

Art. 15 cpv. 4

...

Art. 16 cpv. 5

...

Art. 17 cpv. 4

...

Art. 18 cpv. 1

...

16. Ordinanza del 9 giugno 2006²¹ sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell'ambito degli impianti nucleari

Art. 4

...

Art. 5 cpv. 1 e 3

...

17. Ordinanza del 28 novembre 1983²² sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari

Ingresso

...

Art. 13

...

Art. 18

...

²¹ RS 732.143.3. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

²² RS 732.33. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Art. 26 cpv. 1 lett. c

...

18. Ordinanza del 29 novembre 2002²³ concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Art. 25 cpv. 3 lett. b

...

19. Ordinanza del 3 dicembre 1996²⁴ concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia

Art. 2 lett. a

...

20. Ordinanza del DATEC del 26 settembre 2002²⁵ sulla messa in vigore del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno

Art. 2 cpv. 2 terzo trattino

...

21. Ordinanza del 17 agosto 2005²⁶ sul trasporto aereo

Art. 16 cpv. 4

...

22. Ordinanza del 22 giugno 1994²⁷ sulla radioprotezione

Art. 20 cpv. 1

...

²³ RS 741.621. La modifica qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

²⁴ RS 742.401.6. La modifica qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

²⁵ RS 747.224.141.1. La modifica qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

²⁶ RS 748.411. La modifica qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

²⁷ RS 814.501. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Art. 47 cpv. 1 lett. b

...

Art. 49 cpv. 1

...

Art. 87b

...

Art. 104 cpv. 2

...

Art. 105 cpv. 1

...

Art. 106 cpv. 1

...

Art. 127 cpv. 1 frase introduttiva

...

Art. 136 cpv. 1 e 4 frase introduttiva

...

Art. 138 cpv. 1

...

23. Ordinanza del DFI del 31 ottobre 2001²⁸ concernente la Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività

Art. 3

...

Art. 10 cpv. 3

...

²⁸ RS 814.501.1. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

24. Ordinanza del 15 settembre 1998²⁹ concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione

Art. 8 cpv. 1 lett. b e c, 2 e 3

...

c. concerne solo il testo francese

...

Allegato 2 n. 4 e tabella 2

...

Allegato 4 tabella (la sigla DSN sostituita con IFSN)

²⁹ RS 814.501.261. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.